TESTO UNICO SUL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA DEI DIPENDENTI CIVILI E MILITARI DELLO STATO

# Art. 59

## Computo delle indennità di aeronavigazione e di volo per i militari dell'Aeronautica

Per gli ufficiali, i sottufficiali ed i militari di truppa dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti, ruolo servizi (ex naviganti e operatori di sistema) e ruolo specialisti, per quelli del genio aeronautico, ruolo ingegneri e ruolo assistenti tecnici, e per quelli del corpo sanitario aeronautico che abbiano percepito le indennita' di aeronavigazione o di volo, la pensione normale e l'indennita' per una volta tanto sono aumentate di una aliquota corrispondente a tanti ventottesimi dei nove decimi delle indennita' di aeronavigazione o di volo percepite, calcolate ad anno, per quanti sono gli anni di servizio effettivo prestati con percezione di dette indennita' e con il massimo di venti ventottesimi, per i primi venti anni di servizio di aeronavigazione e di volo. La pensione normale di cui sopra e' altresi' aumentata di una ulteriore aliquota pari all'uno per cento delle indennita' di aeronavigazione o di volo spettanti in servizio, fino ad un massimo dell'ottanta per cento delle indennita' stesse, per ogni anno di servizio di aeronavigazione o di volo successivo ai venti anni di cui al precedente comma. Ai fini dell'applicazione del presente articolo si tiene conto del grado rivestito e dell'anzianita' di servizio aeronavigante o di volo maturata dall'interessato all'atto della cessazione dal servizio. Il calcolo delle aliquote pensionabili delle indennita' di aeronavigazione e di volo, di cui ai precedenti primo e secondo comma, e' effettuato, separatamente per ciascun periodo d'impiego sui vari tipi di velivoli, tenendo conto della durata di ciascuno di tali periodi e sulla base delle corrispondenti indennita' di cui alle tabelle II e III annesse alla legge 5 maggio 1976, n. 187. Per periodi di servizio superiori al massimo pensionabile, si tiene conto delle misure piu' favorevoli percepite - nel tempo - dagli interessati. Per i periodi anteriori al 1 luglio 1970 l'attivita' di volo svolta sui velivoli da caccia e' assimilata a quella svolta sugli aviogetti.

Versione in vigore dal 13 luglio 1980, non più in vigore dal 12 aprile 1983 · versione 12

RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Testo unico sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato |

| | |
|---|---|
| Estremi | Decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 |
| Parte | Prima — Diritto al trattamento di quiescenza |
| Titolo | III — Trattamento di quiescenza normale |
| Capo | II — Personale militare |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 9 maggio 1974 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-sul-trattamento-di-quiescenza-dei-dipendenti-civili-e/art-59-computo-delle-indennita-di-aeronavigazione-e-di-volo-per-i-militari/versione/12

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it